

Art. 8
Dotazione di parcheggi (articolo 4, comma 2, lettera d), della L.r. 62/2018)

- Per ciascuna tipologia di esercizio di vendita, in aggiunta agli standard previsti dall'articolo 5, punto 2, del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 sono richiesti i seguenti parcheggi:
 - per la costruzione realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizione in materia di parcheggi - programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell'area a di pertinenza a degli stessi, nella misura stabilita dall'articolo 2, comma 2, della stessa legge n. 122/1989, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
 - parcheggi per la sosta di relazione nella misura individuata dagli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento per ciascuna tipologia di esercizio di vendita, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.
- I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere realizzati anche su aree pubbliche con esclusione delle carreggiate stradali.
- I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private, all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, oppure in altre aree o edifici a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale.
- Una quota pari al 10 per cento dei parcheggi per la sosta di relazione è riservata al personale dipendente.

Art. 10
Parcheggi per le medie strutture di vendita (articolo 4, comma 2, lettera d), della L.r. 62/2018)

1) Per le medie strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi, atrii, percorsi di collegamento e spazi collettivi dei centri commerciali.

2) Le aree esterne a parcheggio, localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali o comunque di quelle previste dai vigenti regolamenti comunali, nella misura minima di un albero ogni 100 metri quadrati di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Qualora al di sotto di tali aree siano presenti parcheggi interrati, in relazione allo spessore del soletto, possono essere utilizzate alberature di medio basso fusto, arbusti, siepi ornamentali oppure fioriere.

3) Il numero di posti auto deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione e non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 metri quadrati di superficie a parcheggio.


Art. 11
Parcheggi per le grandi strutture di vendita (articolo 4, comma 2, lettera d), della L.r. 62/2018)

1) Per le grandi strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 2 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi, atrii, percorsi di collegamento e spazi collettivi dei centri commerciali.


2) Alle grandi strutture di vendita si applica quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 e 3, del presente regolamento.

Art. 12
Caratteristiche dei parcheggi (articolo 4, comma 2, lettera d), della L.r. 62/2018)

- I parcheggi degli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati devono avere le seguenti caratteristiche:
 - differentiazione tra le varie aree di parcheggio per gli utenti, per il personale di servizio e per carico e scarico merci;
 - rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto del Ministero dell'Interno 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza e antincendio per la costruzione e l'esercizio di automezzi e simili);
 - assenza di barriere architettoniche e posti riservati ai portatori di handicap;
 - spazi appositi per mezzi di servizio o soccorso;
 - tecniche per la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico;
 - delimitazione dei posti auto con apposita segnalazione orizzontale;
 - depositi carrelli localizzati tra i posti auto rapidamente raggiungibili;
 - transito di veicoli distanziato dall'edificio e in particolare dall'accesso dell'edificio stesso;
 - pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata, privilegiando soluzioni permeabili;
 - pavimentazione con materiali antiscivolo;
 - systemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
 - illuminazione a spettro ampio;
 - systemi per la raccolta dei rifiuti;
 - percorsi pedonali protetti;
 - fermate protette per i mezzi pubblici;
 - parcheggi per biciclette e motocicli;
 - manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;
 - servizio di controllo, direzione, ricezione e manutenzione dell'area gestito da apposito personale.
- Il comune può prevedere ulteriori caratteristiche dei parcheggi.



VERIFICA PARCHEGGI



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

PIANO PARTICOLAREGGIATO U.T.O.E. n.22 COMPARTO 2 - PONTELUNGO
Approvato con Delibera Consiglio Comunale n.33 del 03.07.2013
Convenzionato in data 31.07.2017 e successivo atto integrativo di Delibera della Giunta Comunale n.14 del 01.02.2022

PERMESSO DI COSTRUIRE

Progetto per la realizzazione di un nuovo edificio commerciale destinato a G.S.V. Food per trasferimento
COMPARTO 2 - Lotto Funzionale Sub b - UMI 3b

COMMITTENTE

IL POGGINO s.r.l.
SEDE LEGALE: Via Valentiniana n° 38 - 59100 PRATO (PO)
C.F. e P.IVA 0248010445
e-mail PEC: ilpogginosrl@pec.it
AMMINISTRATORE UNICO S. LEGALE RAPPRESENTANTE: Giovanni NEGRO
C.F. NGRGNM78514D122A



EffeEffe Architects
Francesco Fiorica

SEDE LEGALE: Via Lancia Bertoni, n. 30 - 20135 MILANO (MI)
Tel. +39 02 48000137 - +39 02 48134642 - +39 02 48002210
e-mail ufficio tecnico: info@effeeffe.it - e-mail marketing e relazioni: info@effeeffe.it

Il Progettista

Dott. Arch. Francesco Fiorica

Collaboratori

Dott. Arch. Fabrizio Cirelli
Dott. Arch. Elena Stracchi

TITOLO	VERIFICA PARCHEGGI L. 122/89 E VERIFICA PARCHEGGI DISABILI	DATA	AGGIORNAMENTO	MAGGIO 2022	TAV
					PdC_10.0
					SCALA 1:500

COMMESSA	REFERENTI	COMMITTENTE	LOTTO
0156.20	FC-ES	IL POGGINO s.r.l.	Sub b - UMI 3b
ARCHIVIO INFORMATIZZATO	PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO INFORMATIZZATO PER CONSULTAZIONE PUBBLICA - VERIFICA PARCHEGGI		

VERIFICA PARCHEGGI LEGGE TOGNOLI L. 122/89

DA NORMATIVA	CALCOLO SUPERFICIE PARCHEGGI LEGGE TOGNOLI L. 122/89				UNITA' DI MISURA	NUMERO POSTI AUTO	NUMERO ALBERI
	L.122/89	FORMULA	CALCOLO	RESULTATO			
	1 mq/10 mq	$SUL (mq) \cdot TV (m) / 10mq$	$(8.110,99 \text{ mq } SUL \cdot 4,50 \text{ m } TV) / 10 \text{ mq}$	3.743,95			
DA PROGETTO	Area 1	CALCOLO	SUPERFICIE	520,65	mq		
	Area 2	Calcolata con Software CAD	SUPERFICIE	2.508,07	mq		
	Area 3	$(25,93 \text{ mq} \cdot 10,00 \text{ mq}) / 2$	SUPERFICIE	129,65	mq		
	Area 4	$(30,00 \cdot 10,00 \text{ mq}) / 2$	SUPERFICIE	150,00	mq		
TOTALE	Area 5	$(8,10 \text{ m} \cdot 3,85 \text{ m}) / 2$	SUPERFICIE	11,74	mq		
				2.896,11	mq	VERIFICATO	

VERIFICA NUMERO PARCHEGGI DISABILI			
		L.R. 3/2005	Art. 9
		Parcheggi	
1.	Nelle aree di parcheggio sono previsti posti auto di larghezza non inferiore a 3,20 metri, nella misura minima di uno ogni trenta o frazione di trenta, riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.		
2.	Detti posti auto sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzature, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi.		
3.	L'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo è affiancata da una fascia di trasferimento dotata di una larghezza tale da consentire la rotazione di una sedia a ruote e, comunque, non inferiore a 1,50 metri. Lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, è sempre raccordato ai percorsi pedonali. La localizzazione del parcheggio è evidenziata con segnalazioni su pavimentazione e su palo.		
4.	Se il parcheggio si trova ad un piano diverso rispetto a quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso è garantito attraverso un sistema di ascensori o di rampe aventi le caratteristiche previste dal presente regolamento.		
5.	Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, è prevista una lunghezza tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se il posto auto è dotato di lunghezza non inferiore a 6 metri ed in tal caso, la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.		
6.	I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.		
DA PROGETTO	NUMERO POSTI AUTO TOTALI UMI 3B	NUMERO PARCHEGGI DISABILI PREVISTI DA NORMATIVA	NUMERO PARCHEGGI DISABILI DA PROGETTO
	378	13	15
			VERIFICATO

VERIFICA NUMERO PARCHEGGI DISABILI L.R. 3/2005